

Stato medesimo e dall'altro Stato membro per le predette rotte.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione, il traffico di linea globale tra due Stati membri non comprende il traffico di transito diretto e di trasferimento, né il traffico derivante dall'applicazione della direttiva 83/416/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1983, relativa all'autorizzazione di servizi aerei regolari interregionali per il trasporto di passeggeri, posta e merci tra Stati membri ⁽¹⁾.

Articolo 3

Ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sull'attuazione della presente decisione. A tal fine

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 19.

gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti e, in particolare, le trasmettono una volta all'anno, un elenco dei casi in cui essi abbiano imposto riduzioni di capacità o rifiutato aumenti di capacità secondo quanto indicato all'articolo 1.

Articolo 4

Previa consultazione della Commissione, e anteriormente al . . . , gli Stati membri apportano i necessari adattamenti alla totalità degli accordi bilaterali, delle concertazioni e delle intese stipulati con altri Stati membri, che contengano disposizioni incompatibili con la presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Modifiche alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei ⁽¹⁾

COM(84) 72 def.

(Presentate dalla Commissione al Consiglio conformemente all'articolo 149, paragrafo 2, del trattato CEE, il 20 marzo 1984)

(84/C 182/02)

1. Il sesto considerando è sostituito dal seguente:
«considerando che per ovviare a tale situazione sono necessarie norme di attuazione analoghe ai regolamenti relativi ad altre forme di trasporto e ad altri settori economici;».
2. Sono aggiunti i due nuovi considerando VII e VIII:
«considerando che il settore dei trasporti aerei ha caratteristiche specifiche; che, inoltre, il trasporto aereo internazionale è disciplinato da una rete di accordi bilaterali tra Stati che definiscono le condizioni alle quali le compagnie aeree designate dalle parti che hanno stipulato

detti accordi possono gestire delle rotte tra i due territori;

considerando che pratiche aventi un'incidenza sulla concorrenza per quanto riguarda il trasporto aereo internazionale tra Stati membri possono avere un impatto considerevole sugli scambi tra gli Stati membri; che è pertanto auspicabile che le norme stabilite dal presente regolamento per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CEE si applichino, in una prima fase, al trasporto internazionale aereo all'interno del mercato comune;».

3. L'articolo 1, paragrafo 2, è così modificato:
«2. Esso si applica solo ai trasporti aerei internazionali tra aeroporti della Comunità».

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 3. 12. 1982, pag. 3.